

Allegato A

SCHEMA DI DELIBERATO PER L'ADOZIONE DI MISURE DI ECONOMICITÀ DELLA TARIFFA DI TRASPORTO PER I CLIENTI A MAGGIOR CONSUMO DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 2018-2023 IN ESITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO DALL'AUTORITÀ CON DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022, 448/2022/R/GAS, RIAVVIATO IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 7 MARZO 2024, N. 645, 646, 647, 648, 649 E 650, E DEL 23 MARZO 2024, N. 878.

DELIBERA

1. Il presente provvedimento definisce specifiche misure di economicità della tariffa di trasporto (di seguito: misura di agevolazione) per i clienti a maggior consumo di gas naturale in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 5 marzo 2020, n. 440 e 5 gennaio 2021, n. 33, come confermate dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 luglio 2022, n. 6096 e 6098, nei termini chiariti dalle sentenze del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 7 marzo 2024, n. 645, 646, 647, 648, 649 e 650, e del Tar Lombardia, Sezione Prima, 23 marzo 2024, n. 878, e con esclusivo riferimento ai soggetti ricorrenti (di seguito: soggetti beneficiari).
2. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti beneficiari sono le società Axpo Italia S.p.A., Ep Produzione S.p.A., Repower Italia S.p.A., Sorgenia S.p.A. Sorgenia Power S.p.A. e Sorgenia Puglia S.p.A., Tirreno Power S.p.A. ed Engie S.p.A..
3. La misura di agevolazione si applica ai prelievi di gas naturale effettuati nel periodo 1 gennaio 2018 – 11 agosto 2023, per ciascuno dei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti nei quali i soggetti beneficiari siano utenti del servizio di trasporto.
4. La soglia di consumo per accedere alla misura di agevolazione è pari a 10 milioni di Smc/anno. Tale soglia è definita con riferimento a ciascun anno di calendario oggetto dell'agevolazione ai sensi del precedente punto 2, ed è calcolata per ciascun punto di riconsegna.
5. L'ammontare complessivo di compensazione derivante dalla misura di agevolazione è determinato applicando, ai volumi di gas naturale riconsegnati ai soggetti beneficiari in ciascun punto di riconsegna, in relazione a ciascun anno di calendario oggetto dell'agevolazione ai sensi del precedente punto 2, un corrispettivo CRV_{EN-} , di segno negativo, pari a -0,0003 €/Smc, applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto superiori alla soglia di 10 milioni di Smc/anno.
6. Ciascun soggetto beneficiario trasmette all'impresa maggiore di trasporto, entro il termine di 60 giorni dall'efficacia del presente provvedimento, la richiesta di compensazione derivante dalla misura di agevolazione, dando evidenza dei volumi complessivamente prelevati in ciascun anno oggetto di incentivazione come risultanti

Allegato A

dai documenti di fatturazione, e dei criteri di determinazione dell'ammontare di compensazione.

7. Per ciascun soggetto beneficiario, l'impresa maggiore di trasporto provvede a regolare l'ammontare complessivo di compensazione entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di cui al precedente punto 6, dandone comunicazione all'Autorità e alla Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa).
8. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto, l'impresa maggiore di trasporto e Cassa provvedono a regolare le spettanze relative alla compensazione, a valere sul "Conto oneri trasporto".